Stato membro in questione a decorrere dal 1° luglio 1967 diminuito

— del prezzo d'acquisto del prodotto in questione,

— delle spese inerenti all'ammasso ed alla commercializzazione.

Articolo 2

I quantitativi messi in libera pratica, conformemente all'articolo 1, sono considerati come importati durante il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967 per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 44/67/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 235/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

relativo alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967 relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [1], e in particolare l'articolo 6, paragrafo 3;

Considerando che il regolamento n. 44/67/CEE prevede all'articolo 6, paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri di accordare dei premi di denaturazione per lo zucchero bianco e greggio al fine di consentire l'utilizzazione dello zucchero per l'alimentazione del bestiame;

Considerando che per evitare delle distorsioni nella concorrenza è necessario per i diversi Stati membri stabilire i premi in modo che corrispondano, nello Stato membro considerato, alla differenza fra i costi dello zucchero denaturato franco destinatario, aumentati di un ammontare forfettario per tenere conto delle spese di trasporto da una parte, e il suo valore foraggero in rapporto a quello del mais espresso in valore monetario dall'altra;

Considerando che, tuttavia, è necessario prevedere misure speciali per aumentare il premio, nel caso in cui l'Italia adotti le disposizioni particolari previste all'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2]; che per mantenere l'equilibrio nel commercio intracomunitario si è mostrato necessario compensare le incidenze di tali disposizioni speciali con un sistema di prelievi all'esportazione e di sovvenzioni all'importazione; che per evitare di fare beneficiare di tale premio dello zucchero che non è utilizzato

[1] GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

[2] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

come alimento per il bestiame si deve specificare che il premio non può essere accordato se le misure di controllo degli Stati membri non hanno dato la prova che lo zucchero è stato reso inadatto all'alimentazione umana;

Considerando che per assicurare l'efficacia del controllo è opportuno limitare la concessione del premio alla denaturazione fatta in imprese nelle quali a seconda delle loro caratteristiche, è consentito un controllo specifico;

Considerando che per creare le condizioni di un trattamento uguale dello zucchero denaturato nella Comunità è necessario prevedere per tutti gli Stati membri secondo la destinazione delle esigenze uniformi di denaturazione l'osservanza delle quali risulta da una menzione speciale sul certificato di circolazione delle merci del modello DD 4;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo massimo del premio di denaturazione è fissato per i singoli Stati membri.

2. L'importo massimo del premio di denaturazione per lo zucchero bianco è fissato tenendo conto della differenza tra:

a) la somma

— del prezzo dello zucchero bianco fissato dallo Stato membro in questione per la campagna saccarifera 1967/1968 e come è previsto nel regolamento n. 44/67/CEE, articolo 2, in limine, adattato allo stadio di commercializzazione di partenza dalla fabbrica, alla rinfusa, al netto da tasse, e per la qualità tipo in conformità all'articolo 5 del regolamento n. 97/67/CEE della Commissione del 18 maggio 1967, che riguarda la fissazione della qualità tipo, nonché gli adattamenti di compensazione delle differenze di qualità per gli zuccheri bianchi e grezzi relativi alla campagna 1967/1968 (1);

— dei costi tecnici di denaturazione;

— di un importo forfettario per tenere conto delle spese di trasporto nonché

b) il prezzo medio d'acquisto per la campagna 1967/1968 del mais per l'alimentazione franco fabbrica di alimenti composti nella regione più deficitaria della Comunità calcolato sulla base del prezzo d'entrata del mais; tale prezzo è moltiplicato per un coefficiente pari a 0,90.

3. L'importo massimo del premio per lo zucchero greggio è stabilito tenuto conto

a) della somma

— del prezzo di soglia dello zucchero greggio calcolato per la campagna saccarifera 1967/1968 nello Stato membro considerato, aggiustato allo stadio di commercializzazione, partenza fabbrica, alla rinfusa, al netto da tasse;

— dei costi tecnici di denaturazione,

— di un importo forfettario per i costi di trasporto nonché,

b) il prezzo medio d'acquisto per la campagna 1967/1968 del mais per alimentazione franco fabbrica di alimenti composti nella regione più deficitaria della Comunità calcolato sulla base del prezzo d'entrata del mais; tale prezzo è moltiplicato per un coefficiente pari a 0,90.

Articolo 2

1. Nel caso in cui l'Italia adotti le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, comma b), il prezzo d'acquisto medio è diminuito di 0,3125 unità di conto per 100 kg di mais.

2. Nel caso in cui l'Italia adotti le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE, essa concede anche, per le importazioni di zucchero denaturato in provenienza da altri Stati membri, una sovvenzione pari, per 100 kg di zucchero denaturato, all'importo che risulta dal moltiplicare 0,3125 unità di conto con il coefficiente di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, comma b), se si tratta di zucchero bianco.

3. Nel caso in cui l'Italia adotti le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE, essa percepisce, all'esportazione dello zucchero denaturato verso gli altri Stati membri, un prelievo pari alla sovvenzione concessa per il prodotto considerato.

Articolo 3

Gli Stati membri che concedono dei premi di denaturazione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1,

(1) GU n. 94 del 19. 5. 1967, pag. 1825/67.

primo comma, del regolamento n. 44/67/CEE, rimborsano i premi a condizione che sia garantito, mediante controlli, che lo zucchero è stato reso inadatto al consumo umano in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 5, conformemente alla procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per l'esecuzione dei controlli.

2. Chiunque intenda effettuare la denaturazione della zucchero comunica all'organismo di controllo, per iscritto, in tempo utile per consentire il controllo dell'esecuzione da parte dell'organismo stesso.

La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) luogo e momento delle operazioni di denaturazione previste,

b) genere e quantità di zucchero previsto per la denaturazione,

c) genere e quantità del denaturante previsto.

Gli Stati membri possono richiedere informazioni supplementari.

Articolo 5

1. I premi di denaturazione sono concessi a condizione che lo zucchero sia stato denaturato in fabbriche di zucchero, in fabbriche di alimenti composti per il bestiame o in depositi che sono stati riconosciuti dallo Stato membro in cui è effettuata la denaturazione.

2. Gli Stati membri riconoscono solo gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 nei quali i controlli previsti all'articolo 3 possono essere efficacemente effettuati.

Articolo 6

Lo zucchero è considerato denaturato ai sensi del regolamento n. 44/67/CEE dell'articolo 6, paragrafo 1, se la denaturazione è effettuata in modo conforme ai procedimenti elencati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 7

1. All'importazione in uno Stato membro di zucchero in provenienza da un altro Stato membro la prova che si tratta di zucchero denaturato è data se il certificato di circolazione del modello DD 4 contiene una delle indicazioni particolari citate al paragrafo 2, salvo nel caso in cui lo zucchero è stato denaturato nello Stato membro importatore.

2. All'esportazione dello zucchero che è stato denaturato conformemente alla procedura prevista all'articolo 6, l'autorità competente dello Stato membro esportatore indica nel quadro B previsto a tal fine nel certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 una delle seguenti menzioni:

«Denaturierter Zucker»,

«Sucre dénaturé»,

«Zucchero denaturato»,

«Gedenatureerde suiker».

Inoltre la menzione deve comprendere la natura e la quantità del denaturante per 100 kg di zucchero.

3. Le autorità competenti appongono l'indicazione considerata al paragrafo 2 a condizione che la denaturazione sia effettuata sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per escludere ogni possibilità di sostituzione delle merci nel caso in cui l'apposizione del visto da parte dell'autorità competente per la denaturazione non avvenga simultaneamente al rilascio del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4.

Articolo 8

Il prezzo mondiale dello zucchero bianco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 44/67/CEE è quello fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

1. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 2,5 kg di farina di pesce e 1 kg di amido che gonfia ad alta viscosità con 100 kg di zucchero. In caso siano utilizzati farina di pesce, il chilogrammo d'amido che gonfia ad alta viscosità può essere sostituito da 1 kg di sale per bestiame.

   I 2,5 kg di farina di pesce possono essere sostituiti da:

   2,5 kg di farina animale, oppure

   2,5 kg di farina di carne, oppure

   2,5 kg di farina di sangue.

   Il chilogrammo d'amido che gonfia ad alta viscosità può essere sostituito da 1 kg di sale per bestiame.

2. Se le zucchero è destinato all'alimentazione delle api, la denaturazione può essere effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 kg di zucchero con, a scelta dello Stato membro considerato,

   0,250 kg d'ossido di ferro, o

   0,050 kg di octosan (octoacetilsaccarosio), o

   0,050 kg di octosan sommato a 0,0005 kg di viola di metile, o

   0,020 kg di octosan sommato a 0,0005 kg di viola di metile, o

   0,125 kg di polvere d'aglio sommata a 0,050 kg di carbone vegetale in polvere.

   In caso di utilizzazione d'ossido di ferro, quest'ultimo deve contenere 50 % di Fe_2O_3, avere un colore tra il rosso scuro ed il marrone, avere un grado di micronizzazione tale che attraversi per il 90 % un setaccio i cui fori abbiano una larghezza netta di 0,10 mm.

3. Tuttavia, se lo zucchero è destinato all'insilamento di foraggio verde, la denaturazione è fatta sia come previsto al paragrafo 1, sia mediante un miscuglio omogeneo di zucchero con, a scelta dello Stato membro considerato,

   25 kg di sale da cucina o sale per il bestiame, e

   1,9 kg di solfato di ferro, e

   0,01—0,03 kg di blu oltremare

   o

   20 kg di sale da cucina o sale per il bestiame, e

   0,001 kg di colorante verde catramato (Arilina) e

   1,5 kg d'ossido di ferro.